



CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO
E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL

CON DELIBERA N.

INDICE

CAPO 1 - Norme generali

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

ARTICOLO 2 Finalità del regolamento

ARTICOLO 3 Normativa di riferimento

ARTICOLO 4 Definizioni

ARTICOLO 5 Superfici

CAPO 2 - Sale da gioco

ARTICOLO 6 Caratteristiche delle sale da gioco

ARTICOLO 7 Ubicazione delle sale da gioco

ARTICOLO 8 Autorizzazione all'apertura delle sale da gioco

ARTICOLO 9 Svolgimento dell'attività in sale da gioco

CAPO 3 - Altri esercizi autorizzati in cui risiedono apparecchi da gioco

ARTICOLO 10 Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco negli esercizi autorizzati
ex artt. 86 e 88 del TULPS escluse le sale da gioco

CAPO 4 - Norme finali

ARTICOLO 11 Divieti

ARTICOLO 12 Vigilanza

ARTICOLO 13 Sanzioni

ARTICOLO 14 Norme finali e transitorie

CAPO 1 - Norme generali

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'apertura e le modalità di esercizio di sale giochi e, in generale, dei luoghi in cui sono presenti apparecchi per il gioco d'azzardo. Vengono inoltre individuati le caratteristiche strutturali, urbanistico-edilizie, di localizzazione e igienico-sanitarie.

ARTICOLO 2 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha come finalità generale la tutela del diritto degli individui alla salute, riconosciuto:

- dalla Costituzione (Art. 32)
- dalla Legge nazionale (L. 833/78) che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, per la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

Il presente regolamento, inoltre, si attiene ai seguenti principi di carattere generale:

- rispetto e tutela dei minori;
- rispetto e tutela delle fasce più deboli della popolazione;
- contenimento dei rischi connessi all'abuso del gioco d'azzardo e prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- promozione di una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico attraverso i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
- contrasto alle forme di gioco d'azzardo illegali.

ARTICOLO 3 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento trova i suoi riferimenti normativi nel:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), specificatamente negli articoli 110, 86 e 88 e nel Decreto Legge n° 156 del 2012;
- Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato (prot. 2011/30011/Giochi/U.D. del 27/07/2011) - pubblicato G.U. del 12/08/2011 - sulla "Determinazione dei criteri e

parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.”

ARTICOLO 4 - Definizioni

Al fine del presente regolamento si considerano per:

1. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali);
- 2) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS (apparecchi idonei per il gioco lecito che, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

- l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui al presente comma;
- 3) apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita);
- 4) apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 7, lett. c) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro);
- 5) apparecchi per il gioco d'azzardo: sono quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art.110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;
- 6) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS i seguenti esercizi:
- 6.1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
 - 6.2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie;

- 6.3. stabilimenti balneari;
- 6.4. alberghi e locande;
- 6.5. sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi” ovvero pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke- box;
- 6.6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4/4/2001, n.235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- 6.7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
- 6.8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell’art. 88 del TULPS (es. tabaccherie...);
- 6.9. sale bingo, sale destinate al gioco di cui al D.M. Finanze 31/1/2000 n.29, autorizzate ai sensi dell’art.88 del TULPS;

7) tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell’esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d’azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell’Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse

8) gestore: chi esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

9) apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l’altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all’esterno di oggettistica, se previsti dalla

tipologia dell'apparecchio.

ARTICOLO 5 - Superfici

La descrizione delle superfici, del numero degli apparecchi installabili distinti per tipologia di macchine e di esercizio, viene riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

CAPO 2 - Sale da gioco

ARTICOLO 6 - Caratteristiche delle sale da gioco

I locali adibiti a sale da gioco devono avere le seguenti caratteristiche:

- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività di sale da gioco;
- essere dotati di almeno due servizi igienici, preceduti da antibagno, di cui uno per i maschi e uno per le femmine. Almeno uno di questi servizi deve essere attrezzato per le persone portatrici di handicap;
- rispettare le norme in materia di barriere architettoniche.

ARTICOLO 7 - Ubicazione delle sale da gioco

L'insediamento delle sale da gioco può avvenire in luoghi che distano più di 500 metri da asili, scuole di qualsiasi ordine e grado, ospedali, luoghi di culto, cimiteri, ricoveri e in generale da locali destinati all'attività educativa e socio-assistenziale. La distanza di 500 metri è calcolata considerando il percorso pedonale pubblico più breve.

E' vietato l'insediamento di sale da gioco che ospitino apparecchi di cui all'articolo 4 commi 1,2 e 5 del presente Regolamento in edifici di proprietà del Comune di Carbonia, fatte salve le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

E' vietato l'insediamento di sale da gioco che ospitino apparecchi di cui all'articolo 4 commi 1,2 e 5 del presente regolamento in edifici ricadenti all'interno dell'area A del Piano Urbanistico Comunale di Carbonia.

ARTICOLO 8 - Autorizzazione all'apertura delle sale da gioco

L'autorizzazione all'apertura delle sale da gioco è subordinata alla compilazione e alla consegna del modulo D.U.U.A.P e dell'allegato B16 (Distribuzione Installazione e sale giochi) presso lo Sportello unico per le attività produttive della Regione Sardegna.

ARTICOLO 9 - Svolgimento dell'attività in sale da gioco

Le sale da gioco dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'Art. 50, comma 7, e dell'Art.54 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Alle medesime ordinanze soggiacciono anche le attività di gioco esercitate presso i pubblici esercizi, nonché presso altre attività regolarmente utilizzate per il gioco (circoli privati, esercizi commerciali, etc.).

Nelle sale da gioco è vietato l'ingresso ai minori di 18 anni.

Il gestore della sala da gioco deve esporre nel locale la licenza, la tabella dei giochi proibiti, la tabella di esposizione ai rischi e il cartello contenente l'indicazione dei soggetti a cui rivolgersi per problemi d'azzardo patologico, rilasciata dalla ASL.

E' fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

Qualora il titolare della licenza di sala giochi intenda installare gli apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.1.2010, dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere posizionati in locale con videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi già autorizzati con la licenza di cui al precedente art. 8.

CAPO 3 - Altri esercizi autorizzati in cui risiedono apparecchi da gioco

ARTICOLO 10 - Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS escluse le sale da gioco

L'autorizzazione per l'installazione di di apparecchi per il gioco d'azzardo e di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e comma 7 lett. a e b del TULPS (art.3 commi 1 e 2 del presente regolamento) è subordinata alla compilazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentarsi al Comando di Polizia Locale.

CAPO 4 - Norme finali

ARTICOLO 11 - Divieti

E' vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo e di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e comma 7 lett. a e b del TULPS (art.3 commi 1, 2 e 5 del presente regolamento) in locali di proprietà del Comune di Carbonia, fatte salve le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

ARTICOLO 12 - Vigilanza

Gli appartenenti alla Polizia di sicurezza e giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti statali, regionali o comunali.

L'Amministrazione Comunale è tenuta, ogni due anni, ad effettuare una verifica sulla regolarità di tutte le sale da gioco e di tutti gli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS presenti nel territorio comunale.

ARTICOLO 13 - Sanzioni

Per la determinazione delle sanzioni, fatto salvo il caso che non vi siano irregolarità previste dal Codice Penale o da altre leggi, si applicano i principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, integrate, ove ne ricorrano gli estremi, dalle disposizioni dettate dall'art. 17, 17 bis, 17 ter, 17quater, 17 quinquies e 17 sexies del TULPS .

Fatto salvo quanto al precedente comma, l'inosservanza delle altre norme prescritte in questo regolamento comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro a un massimo di 500 Euro (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000).

ARTICOLO 14 - Norme finali e transitorie

L'articolo 7, commi 1 e 3, del presente Regolamento non è applicabile agli esercizi la cui autorizzazione all'apertura è precedente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, anche successive, nella materia.

ARTICOLO 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Allegato 1

| TIPOLOGIA DI ESERCIZIO | N. MASSIMO NEW SLOT INSTALLABILI Art. 110 comma 6, lett. a) | N. MASSIMO VLT INSTALLABILI Art. 110 comma 6, lett. b) |
|---|--|---|
| Punti vendita con attività di gioco esclusiva e assimilabili con o senza somministrazione congiunta (agenzie, sale scommesse, negozi di gioco, sale gioco, sale bingo). | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fino a n. 4 apparecchi con superficie non superiore a 20 mq. (1) ■ Oltre 20 mq. n. 1 apparecchio ogni ulteriore 5 mq e fino ad un massimo di n. 75 apparecchi (2) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Da 50 a 100 mq. fino a n. 30 ■ Tra 101 e 300 ma. Fino a n. 70 ■ Oltre 300 mq. fino a n. 150 (3) |
| Punti vendita con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico (cd conner), rivendite di tabacchi e ricevitorie di lotto. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fino a n. 2 apparecchi con superficie non superiore a 15 mq. ■ Fino a n. 4 apparecchi con superficie non superiore a 20 mq. ■ Oltre a n. 20 n. 1 apparecchio ogni ulteriore 10 mq. e fino ad un massimo di n. 8 apparecchi (2) | NON CONSENTITO |
| Bar - ristoranti - edicole - circoli privati - ogni altro esercizio commerciale o pubblico o aree aperte al pubblico (autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS (4) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fino a n. 2 apparecchi con superficie non superiore a 15 mq. ■ Oltre 30 mq. e non superiore a 100 mq fino ad un massimo di n. 6 ■ Oltre 100 mq. fino ad un massimo di n.8 | NON CONSENTITO |
| Stabilimenti balneari - alberghi | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fino ad un massimo di n. 10 apparecchi | NON CONSENTITO |

(1) Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

(2) Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per le altre forme di gioco, in particolare:

l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione degli apparecchi o congegni di cui al comma 6, ma devono essere installati, anche quelli delle seguenti tipologie (art. 3, comma 3 Decreto Direttoriale 27/10/03):

- apparecchi comma 7, lett. a) ovvero apparecchi che distribuiscono premi (ad es: gru, pesche di abilità, ecc);
- apparecchi comma 7, lett. c) ovvero apparecchi di semplice intrattenimento

(cd, "videogiochi");

■ apparecchi meccanici ed elettromeccanici, ad es: biliardi, biliardini, calcio balilla, "juke box", flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini tipo "Kiddie rides", gioco a gettone azionato da ruspe.

Nelle **sale pubblico da gioco** allestite specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito il numero di apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita (art. 2, comma 3, Decreto Direttoriale 18/01/2007).

(3) Gli apparecchi videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) TULPS possono essere installati esclusivamente in:

■ sale bingo, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS e separato da quello nel quale si svolge il gioco del bingo, in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;

■ agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi;

■ agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli;

■ negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. n. 223/06, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

■ sale pubbliche da gioco allestite specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;

■ esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, il titolare sale giochi sopra elencate deve essere in possesso della licenza di cui all'art. 88 TULPS (art. 9 del Decreto Direttoriale 22/01/2010)

(4) il luogo di installazione degli apparecchi deve essere delimitato con precisione, deve essere garantita la sorvegliabilità e deve essere identificata la titolarità ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente (art. 3, comma 4, lett. f) Decreto Direttoriale 27/07/2011